



Ordinanza n. 117 del 21/09/2020
Prot. 12595 del 21/09/2020

Oggetto: Chiusura temporanea in via contingibile ed urgente della scuola elementare di Via Adige – per la giornata del 21/09/2020 – Emergenza Covid-19

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Visti: - la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; - il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; - il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; - il DPCM 9 marzo 2020 "Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"; - il D.L. 30/07/2020 n. 83 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15/10/2020;

Considerato che nella giornata di oggi è emersa la presenza di una persona risultata positiva al COVID -19 frequentante la scuola elementare di Via Adige, e che la situazione è in evoluzione e che si sta procedendo nell'espletamento di un monitoraggio attivo;

Ritenuto opportuno, stante l'evolversi della situazione epidemiologica, verificare entro pochi giorni lo stabilizzarsi delle condizioni;

Fatto presente che si è in contatto ed aggiornamento costante e continuo con il SISP e con i locali medici di medicina generale;

Evidenziato che questo Comune ha provveduto ad adeguare gli spazi scolastici e ad organizzare i servizi scolastici (mensa e trasporto) in conformità alle prescrizioni anti COVID;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castel di Lama e allo specifico stato di evoluzione del contagio si ritiene, in via cautelativa, di adottare misure volte a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori ed agli adulti per la massima riduzione dei rischi di contagio da COVID - 19;

Ravvisata pertanto la necessità di intervenire in via eccezionale, stante la straordinarietà della situazione contingente, chiudere il plesso scolastico elementare di Via Adige interessato dalla positività al COVID - 19 di uno suo frequentante, così da consentire il superamento dell'attuale

momento di criticità ed al fine di assicurare l'espletamento del servizio scolastico in condizioni di assoluta sicurezza e tranquillità;

Valutato che il presente provvedimento non sia in contrasto con le misure statali, anzi ne rappresenti una logica ed efficace integrazione;

Richiamato l'art. 50 ed in particolare il comma 5 del d. lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa ed al fine di permettere una riapertura delle scuole in assoluta sicurezza LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ADIGE IN VIA CONTINGIBILE ED URGENTE LIMITATAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO DELLA GIORNATA DEL 21 SETTEMBRE 2020 CON RIAVVIO DAL GIORNO 22/09/2020, FATTO SALVO L'ACCESSO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DIVERSE.

Al Dirigente Scolastico di dare esecuzione alla presente ordinanza.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199). La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione e comunicazione della presente ordinanza:

- All' Albo Pretorio del Comune di Castel di Lama;
- Al Dirigente Scolastico della scuola elementare di Via Adige;
- Ai Carabinieri – Stazione di Castel di Lama.

Il Sindaco
Ing. Mauro Bochiechio

